



PSR Campania 2014/2020

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 14 *BENESSERE DEGLI ANIMALI*

SOTTOMISURA 14.1 *PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI*

Domande di conferma degli impegni

Annualità 2021

Indice

1	Premessa e riferimenti normativi	Pag.	2
2	Beneficiari	“	5
3	Obiettivi e finalità della misura	“	6
4	Tipologie di interventi	“	7
5	Criteri di ammissibilità, impegni ed altri obblighi.....	“	7
6	Modalità e termini di presentazione delle domande.....	“	14
7	Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti	“	16
8	Errore palese	“	16
9	Informativa trattamento dati	“	16
10	Documentazione richiesta	“	17
11	Uffici regionali di riferimento.....	“	17
12	Disposizioni generali	“	18
13	Allegato 1 – Registro aziendale azione B	“	19



1. Premessa e riferimenti normativi

Il presente bando fornisce le indicazioni necessarie e specifiche per la presentazione delle domande di pagamento e di conferma degli impegni, annualità 2021, per la misura 14 *Benessere degli animali* sottomisura 14.1 *Pagamento per il benessere degli animali*.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento a quanto già previsto dalle vigenti *Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020* (versione 6.0) di cui al Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 48 del 2 marzo 2021 (BURC n. 21 dell'8 marzo 2021) nonché al provvedimento stesso di approvazione del presente bando da parte dell'Autorità di Gestione.

Si riportano di seguito, ad integrazione dei riferimenti normativi già richiamati nelle suddette *Disposizioni generali* ulteriori riferimenti specifici per la misura in esame.

Normativa dell'Unione

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* Art. 33 *Benessere degli animali*;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, Art. 10 *Benessere degli animali*;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, Art. 9 *Conversione di unità* e Art. 10 *Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno*;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
- Regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 che modifica il Regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina;
- Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione del 23 settembre 2008 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto;
- Regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione del 19 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

- Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;
- Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio;
- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
- Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

Normativa Nazionale

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 - *Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti*;
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 - *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli*;
- Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 - *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e successive modifiche ed integrazioni*;
- Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 - *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne*;
- Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 - *Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante Codice comunitario dei medicinali veterinari*;
- Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 - *Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali*;
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano*;
- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- Legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tuberculosis e dalla Brucellosi e successive modificazioni;

- Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Tuberculosis negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 2 maggio 1996, n. 358, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni;
- Ordinanza Ministero della Salute 28 maggio 2015, concernente misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.
- Ordinanze Ministeriali 26 agosto 2005 e 10 ottobre 2005 e successive modificazioni per quanto concerne il rispetto degli obblighi di biosicurezza negli allevamenti avicoli;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017 *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1922 del 20 marzo 2015 *Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020*;
- Decreto 31 gennaio 2002 *Ministero della Salute. Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina* e successive modifiche e integrazioni;
- Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari (DGSA) Nota n. 0011762 del 22 maggio 2020 ad oggetto *Anagrafe avicola – procedura di registrazione in BDN delle movimentazioni a partire dal modello 4 informatizzato – attivazione*;

Disposizioni regionali

- Decreto Dirigenziale Regionale (52.06.00) n. 18 del 20 maggio 2016 con il quale sono state approvate, tra l'altro, le *Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali* del PSR Campania 2014/2020;
- Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - *Misure organizzative. Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori e procedure per la gestione delle domande di sostegno* approvate con Decreto Direttoriale Regionale (52.06.00) n. 22 del 6 febbraio 2017;
- Decreto Dirigenziale Regionale (52.06.00) n. 82 del 6 aprile 2017 con il quale sono state aggiornate ed integrate le *Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali*;
- Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 75 del 15 marzo 2018 ad oggetto *Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Approvazione della revisione alle Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali*;

- Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 30 del 5 marzo 2019 ad oggetto *Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Approvazione delle Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 4.0.)*;
- Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 48 del 22 marzo 2019 ad oggetto *Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 – Approvazione del documento “Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 4.1)”*, che modifica e sostituisce il documento *“Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 4.0)”* approvato con DRD n. 30 del 05/03/2019;
- Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 82 del 15 aprile 2020 ad oggetto *Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 – Approvazione del documento “Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 5.0)”* pubblicato sul BURC n. 86 del 20 aprile 2020, che modifica e sostituisce il documento *“Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 4.1)”* approvato con DDR (50.07.00) n. 48 del 22 marzo 2019;
- Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 48 del 2 marzo 2021 ad oggetto *Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 – Approvazione del documento “Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 6.0)”* pubblicato sul BURC n. 21 dell'8 marzo 2021 che aggiorna le precedenti Disposizioni Generali (versione 5.0) approvate con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 82 del 15 aprile 2020;
- Decreto Dirigenziale Regionale (52.06.00) n. 83 del 12 aprile 2017 (pubblicato sul BURC n. 33 del 18 aprile 2017), modificato ed integrato con Decreto Dirigenziale Regionale (52.06.00) n. 114 del 15 maggio 2017, di approvazione, tra gli altri, del bando di attuazione della misura 14 *Benessere degli animali* per l'annualità 2017;
- Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 85 del 21 marzo 2018 (pubblicato sul BURC n. 25 del 26 marzo 2018) di approvazione, tra gli altri, del bando di attuazione della misura 14 *Benessere degli animali* per l'annualità 2018;
- Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 49 del 22 marzo 2019 (pubblicato sul BURC n. 16 del 25 marzo 2018) di approvazione, tra gli altri, del bando di attuazione della misura 14 *Benessere degli animali* per l'annualità 2019;

2. Beneficiari

Possono accedere al sostegno previsto dalle singole azioni della misura gli *agricoltori*, persone fisiche o giuridiche, *in attività* ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3-bis, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e smi, dell'articolo 10 e seguenti del Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e delle disposizioni

nazionali di applicazione (art. 3, del Decreto Mipaaf n. 5465 del 7 giugno 2018 – GURI n. 165 del 18 luglio 2018) che conducono aziende zootecniche bovine, bufaline, avicole e/o ovi-caprine.

Il requisito di *agricoltore in attività* è verificato e validato da AGEA *Area Coordinamento* che, al riguardo, ha diramato le necessarie istruzioni con propria circolare prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Il suddetto requisito deve essere stato acquisito entro e non oltre il momento di presentazione della domanda di sostegno (data di rilascio della domanda al SIAN) per l'annualità 2017 e mantenuto per tutto il periodo degli impegni previsti dalla misura.

3. Obiettivi e Finalità della Misura

La misura mira a promuovere la diffusione di tecniche e metodiche di allevamento finalizzate a migliorare le condizioni di salute e benessere degli animali. Gli agricoltori a tal fine sono incoraggiati ad assumere impegni per adottare metodiche allevatoriali tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo di *baseline*, rappresentato dalle ordinarie pratiche zootecniche adottate sul territorio regionale e/o dalle disposizioni previste dalla condizionalità.

Le azioni della misura sono volte a mitigare lo stress degli animali allevati attraverso un miglioramento delle condizioni di vita che si ripercuotono in maniera positiva sulle funzioni fisiologiche, para-fisiologiche ed etologiche della specie e determinano una minore predisposizione alle malattie.

Un migliore accesso all'acqua ed agli alimenti, maggiori disponibilità di spazio nelle aree destinate a *zona di esercizio*, una migliore cura conformemente alle naturali necessità delle specie, un rafforzamento delle misure di biosicurezza ed in generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti prevengono l'insorgenza di malattie, riducono i fenomeni di competizione per gli alimenti, la paura dei soggetti allevati, le situazioni di disagio e, quindi, anche le aggressioni agli altri soggetti del gruppo ed i fenomeni di dominanza sui soggetti più deboli.

La misura trova applicazione sull'intero territorio regionale e prevede una dotazione finanziaria pari ad € 59.034.970, incluse le risorse per i trascinamenti, di cui il 60,5 % a carico del *Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)*. La nuova dotazione finanziaria della misura è conseguente alla *Decisione di Esecuzione della Commissione europea n. C (2020) 1909 final* del 24 marzo 2020 con la quale è stata approvata la modifica del PSR Campania 2014-2020 - versione 7.1, di cui si è preso atto con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 168 del 31 marzo 2020.

Tale dotazione finanziaria, al netto delle risorse necessarie per i *trascinamenti*, è destinata alla copertura delle spese emergenti per le domande di sostegno presentate nella annualità 2017 ed



istruite con esito positivo, tenendo in debito conto che deve essere assicurata la copertura finanziaria per l'intero periodo quinquennale di impegno dei beneficiari.

4. Tipologie di interventi

La misura prevede la sola sottomisura 14.1 *Pagamento per il benessere degli animali*, con una sola tipologia di intervento ammessa al sostegno 14.1.1 *Azioni per il miglioramento del benessere degli animali* che si articola nelle 4 azioni di seguito elencate:

- Azione A. Aumento degli spazi disponibili;
- Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte;
- Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie;
- Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini.

Gli allevatori che hanno presentato domanda di sostegno nel corso del 2017 possono aver scelto di aderire a una o più delle singole azioni previste dalla misura. L'adesione alle azioni ha comportato l'assunzione degli impegni previsti da ciascuna di esse per un periodo di durata quinquennale. Gli impegni sono decorsi dalla data del 15 maggio 2017 e scadono il 14 maggio 2022. Tutte le azioni hanno registrato, a vario titolo, delle adesioni.

5. Criteri di ammissibilità, impegni ed altri obblighi

Possono presentare le domande di pagamento per l'annualità 2021 (di conferma degli impegni o di aggiornamento annuale) i beneficiari che si trovano nelle seguenti condizioni:

- hanno presentato domanda di sostegno/pagamento per l'annualità 2017 e non hanno ricevuto la comunicazione di “*non ammissibilità*”;
- hanno presentato domanda di pagamento per l'annualità 2018, 2019 e 2020;
- hanno rispettato i relativi impegni della misura fino alla data di presentazione della domanda.

Le domande eventualmente presentate che hanno ricevuto la comunicazione di “*non ammissibilità*” alla domanda di sostegno per l'annualità 2017 e/o con la stessa nello stato “*non ammissibile*” al SIAN per l'annualità 2017 sono dichiarate irricevibili.

Per poter accedere ai pagamenti previsti dalla presente misura gli allevatori, inoltre, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) essere agricoltori in attività al momento di presentazione della domanda di pagamento (data di rilascio della domanda al SIAN);
- 2) possedere gli animali oggetto di richiesta del sostegno per l'intero periodo di impegno in qualità di *detentori*;
- 3) dimostrare il possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento delle UBA oggetto di richiesta del sostegno per l'intero periodo di impegno; è escluso il comodato d'uso;
- 4) la stalla e le pertinenti strutture di allevamento delle UBA oggetto di richiesta del sostegno devono essere ubicate sul territorio della Regione Campania;
- 5) essere titolari di allevamenti all'atto della presentazione della domanda di pagamento (data di rilascio della domanda al SIAN) con un numero di UBA appartenenti alla stessa specie ed oggetto di richiesta del sostegno pari almeno a:
 - ✓ 5 per gli allevamenti ricadenti nei territori delle macroaree C (*aree rurali intermedie*) o D (*aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*) del PSR Campania 2014/2020 o, comunque, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. UE n. 1257/1999);
 - ✓ 10 per gli allevamenti ricadenti nella restante parte del territorio regionale.

I richiedenti il sostegno previsto dalla presente misura devono essere, inoltre, in regola con l'aggiornamento del fascicolo aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503.

Per quanto concerne, invece, i criteri specifici di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi si indica quanto di seguito.

Per l'azione A l'azienda non deve essere assoggettata al sistema di controllo per l'agricoltura biologica e, in particolare, per le produzioni zootecniche. Deve inoltre assicurare il mantenimento degli impegni assunti con la domanda iniziale di sostegno presentata nell'annualità 2017 che, ad ogni buon fine di seguito si riportano.

A.1. Bovini da carne

Le tipologie di allevamento eleggibili al sostegno sono: linea vacca-vitello, baby beef e vitellone tardivo.



Nel caso della **linea vacca-vitello** la tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari ai valori indicati nel prospetto seguente:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna disponibile per capo (in mq)
Capi di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	6,00
Capo adulto (fattrici)	Indipendentemente dal peso vivo	14,00

Nel caso della tipologia di allevamento **baby beef** la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere pari almeno a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo	Superficie esterna disponibile per capo
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150 kg	3,00
	Peso vivo tra 150 kg e 220 kg	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220 kg	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	6,00

Nel caso della tipologia di allevamento **vitellone tardivo** la stabulazione deve essere libera e la superficie esterna deve essere almeno pari a 6,00 mq/capo per ogni capo di età superiore a 6 mesi.

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Età superiore ai 6 mesi	6,00

A.2. Bufalini da carne

Il sostegno è rivolto alla tipologia di allevamento *baby beef* per la quale la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari ai valori indicati nel prospetto seguente:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	8,00

A.3. Bovini da latte

La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere pari almeno a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in mq)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	6,00
Capo adulto	Indipendentemente dal peso vivo	14,00

A.4. Bufalini da latte

La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
---	--	--

Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	8,00
Capo adulto	Indipendentemente dal peso vivo	16,00

A.5. Avicoli

Sono eleggibili al sostegno gli allevamenti di galline ovaiole e polli da carne, entrambi allevati a terra, che assicurano spazi interni disponibili/capo pari almeno a quelli di seguito indicati:

Tipologia di allevamento	Superficie interna disponibile per capo o per kg di peso vivo
Galline ovaiole allevate a terra	1.666 cm ² /capo pari a 6 capi/mq
Polli da carne allevati a terra	22 kg/mq

Gli allevatori del comparto avicolo, inoltre, devono garantire il rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e s.m.i.* e dal Decreto legislativo 27 settembre 2010, n.181 *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.*

Per l'azione B gli allevatori devono aver presentato alle Unità Operative Dirigenziali *Servizi Territoriali Provinciali* competenti per territorio la richiesta di vidimazione del registro conforme al modello allegato (allegato 1) precedentemente alla data di decorrenza degli impegni relativi alla quinta annualità (15 maggio 2021). Il registro deve essere debitamente compilato con i dati aziendali, deve contenere un numero di pagine adeguato alle esigenze dell'allevamento, deve essere ritirato entro i 30 giorni successivi alla richiesta di vidimazione ed è valido per la sola annualità 2021 (dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2022).

Il registro può essere tenuto ed aggiornato anche in formato elettronico. In tal caso la richiesta di vidimazione dello stesso deve essere trasmessa dal beneficiario tramite PEC al competente Ufficio

regionale, il quale dopo aver inserito i dati necessari provvede a firmare il documento digitalmente ed a restituirlo, sempre tramite PEC, al richiedente.

Per tenere in debita considerazione le forti restrizioni imposte alla circolazione, le difficoltà di spostamento e le limitazioni in generale derivanti dalla pandemia di COVID-19 che comportano, tra l'altro, difficoltà eccezionali di ordine amministrativo gli allevatori, in deroga a quanto sopra e fermo restando la data di decorrenza degli impegni dal 15 maggio 2021, possono presentare la richiesta di vidimazione del registro entro e non oltre il 15 giugno 2021, pena l'irricevibilità. Il registro vidimato può essere ritirato entro i 60 giorni successivi alla richiesta di vidimazione. Nelle more dell'acquisizione e/o del ritiro del registro vidimato può esserne utilizzato uno provvisorio, comunque conforme al modello allegato al presente bando, che deve essere anch'esso debitamente aggiornato ed i cui dati sono successivamente trascritti sul registro vidimato.

Per quanto concerne gli impegni gli allevatori devono assicurare ai vitelli bufalini un periodo di allattamento con latte materno fino al 30° giorno di vita e, quindi, la destinazione degli stessi alla macellazione, alle aziende bufaline da ingrasso oppure alla rimonta (interna o esterna).

La permanenza dei vitelli in azienda è accertata attraverso la *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica* (BDN).

Per l'azione C non ci sono criteri specifici di ammissibilità per l'accesso al sostegno per il quinto anno ad eccezione del mantenimento degli impegni assunti con la domanda iniziale di sostegno presentata nell'annualità 2017 che, ad ogni buon fine, di seguito si riportano.

Gli allevatori di bovini e bufalini da latte devono assicurare nei propri allevamenti l'applicazione di tutte le misure di profilassi diretta (C1, C2, C3, C4 e C5) elencate nel prospetto di seguito riportato. Gli allevatori di bovini e bufalini da carne, invece, devono assicurare l'applicazione delle sole misure di profilassi di cui ai codici di intervento C1, C3, C4 e C5.

Codice Intervento	Intervento di profilassi diretta aggiuntiva
C1	ogni anno almeno un intervento di disinfezione, 5 interventi di disinfestazione per le mosche e 10 interventi di disinfestazione contro i ratti;
C2	almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura;
C3	pulizia e sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita con cadenza settimanale;

C4	impiego di materiale monouso da parte del personale (quando lavora nei locali destinati al ricovero temporaneo dei capi feriti, ammalati o non idonei alla produzione di latte) e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento (sempre);
C5	accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti almeno due volte all'anno.

Gli esami coprologici per la diagnosi e il controllo delle parassitosi endogene e gli esami per il rilievo di ectoparassiti devono essere effettuati su almeno il 20% delle UBA sotto impegno almeno due volte all'anno a distanza di non meno di 4 mesi l'uno dall'altro.

Gli interventi di cui alla presente azione devono essere riportati sul *Manuale di corretta prassi operativa*, di cui al reg. 852/2004 e smi, da detenere obbligatoriamente in azienda.

Gli allevatori devono assicurare, inoltre, che i prelievi coprologici per la ricerca degli endoparassiti e gli esami per il rilievo di ectoparassiti di cui al codice C5 devono essere effettuati da personale veterinario (aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del D.L.gs 117/2005 o pubblico) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale.

I relativi accertamenti diagnostici devono essere effettuati presso un laboratorio pubblico o accreditato dall'Ente unico nazionale di accreditamento designato dallo Stato italiano (ACCREDIA), in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008 oppure presso un laboratorio di diagnostica parassitologica dotato di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla normativa europea UNI EN ISO 9001:2015.

La corretta esecuzione degli interventi di profilassi aggiuntiva previsti dalla presente azione è verificata attraverso l'annotazione degli stessi sui registri allegati al richiamato *Manuale di corretta prassi operativa*. Le suddette annotazioni devono essere effettuate in piena coerenza con la documentazione amministrativo-contabile, con i rapporti di prova degli esami di laboratorio, con i contratti contoterzi per gli interventi di disinfezione, demuscazione e derattizzazione nonché con quelli per il controllo e la manutenzione degli impianti di mungitura, laddove previsti.

Per l'azione D non ci sono criteri specifici di ammissibilità per l'accesso al sostegno per il quinto anno ad eccezione del mantenimento degli impegni assunti con la domanda iniziale di sostegno presentata nell'annualità 2017 che, ad ogni buon fine di seguito si riportano.

Gli allevatori devono assicurare su un campione pari almeno al 20 % delle UBA sotto impegno l'effettuazione di 2 esami coprologici per la diagnosi ed il controllo delle parassitosi endogene e di 2 esami per il rilievo di ectoparassiti. Entrambi i controlli (sia per gli ectoparassiti che per gli endoparassiti) devono essere effettuati a distanza non inferiore a 4 mesi l'uno dall'altro. All'esito

positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve applicare i previsti trattamenti antiparassitari indicati sul referto di analisi sulla totalità delle UBA sotto impegno con obbligo di verifica dell'efficacia dei trattamenti, ripetendo gli accertamenti diagnostici per gli endoparassiti.

Gli allevatori devono assicurare che i prelievi coprologici per gli endoparassiti e gli esami per il rilievo degli ectoparassiti devono essere effettuati da personale veterinario (aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del D.L.gs 117/2005 o pubblico) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale di prelievo.

I relativi accertamenti diagnostici devono essere effettuati presso un laboratorio pubblico o accreditato dall'Ente unico nazionale di accreditamento designato dallo Stato italiano (ACCREDIA), in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008 oppure presso un laboratorio di diagnostica parassitologica dotato di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla normativa europea UNI EN ISO 9001:2015.

La corretta esecuzione delle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie previste dalla presente azione è verificata attraverso la documentazione attestante l'effettuazione delle previste analisi parassitologiche, dai verbali appositamente redatti in occasione dei prelievi coprologici e del rilievo di ectoparassiti nonché attraverso l'annotazione dei trattamenti effettuati sul *Registro dei trattamenti terapeutici*, laddove previsto.

Gli allevatori devono garantire, per tutte le azioni A, B, C e D, il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

6. Modalità e termini di presentazione delle domande

Per gli anni successivi alla presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento i beneficiari devono presentare la domanda di pagamento entro un termine stabilito dall'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014/2020.

Per l'annualità 2021 sono aperti esclusivamente i termini per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni (aggiornamento annuale) assunti con le domande iniziali di sostegno/pagamento presentate nell'annualità 2017.

La compilazione e presentazione delle domande di pagamento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'*Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Organismo Pagatore* attraverso il *Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)*.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei

dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda comporta la non ammissibilità della domanda stessa e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata. Al riguardo si rimanda a quanto previsto al paragrafo 5 delle vigenti “*Disposizioni Generali per l’attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 6.0)*” approvate con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 48 del 2 marzo 2021.

Per l’anno 2021 le domande di pagamento devono essere compilate e rilasciate esclusivamente per via informatica attraverso il SIAN. L’utente abilitato (CAA/STP), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN.

La data di decorrenza per la presentazione delle domande ed il termine di scadenza per il rilascio delle stesse sono indicati nel provvedimento di approvazione del presente bando, ivi compresa la facoltà di compilare e rilasciare le domande nei 25 giorni successivi al predetto termine e le eventuali penalità.

Il provvedimento di approvazione del presente bando stabilisce, altresì, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e la percentuale di decurtazione del sostegno in caso di presentazione in ritardo della stessa fino alla data limite stabilita.

La presentazione telematica della domanda coincide con il rilascio e, pertanto, tutte le domande di pagamento rilasciate oltre le date stabilite o non rilasciate sono irricevibili.

La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA/STP.

Ai fini dell’identificazione del beneficiario che sottoscrive la domanda, l’utente abilitato acquisisce il documento di identità in corso di validità. La sottoscrizione della domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite da AGEA.

Per l’annualità 2021, come per le precedenti annualità 2019 e 2020, non deve essere presentata agli Uffici regionali competenti la copia cartacea della domanda rilasciata attraverso il SIAN.

Il modello di domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l’obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta.

In ordine alle modalità complete e dettagliate per la presentazione delle domande si rimanda al paragrafo 7 delle vigenti *“Disposizioni Generali per l’attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 6.0)”* approvate con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 48 del 2 marzo 2021.

Qualora l’allevatore risulti titolare di più strutture di allevamento ubicate in province diverse ed intenda aderire alla misura con tutti i capi presenti nelle stesse, la domanda deve essere inviata telematicamente attraverso il SIAN all’Ufficio regionale competente (*Servizio Territoriale Provinciale*) dove è ubicata la stalla in cui è presente il maggior numero di UBA per le quali ha aderito alla misura.

Nel caso in cui un allevatore risulti titolare di strutture di allevamento ubicate in Regioni diverse, può presentare domanda solo per quelle strutture ricadenti in Regione Campania.

7. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle vigenti *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020 (versione 6.0).

8. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle vigenti *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020 (versione 6.0).

9. Informativa trattamento dati

Il beneficiario fornisce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e della DGR n. 466 del 17 luglio 2018, all’atto del rilascio della domanda al SIAN.

Ad ogni buon fine per quanto riguarda le informazioni relative al trattamento che viene effettuato in relazione ai dati personali dei beneficiari, nonché ai diritti che gli stessi beneficiari possono in qualsiasi momento esercitare ai sensi della disciplina vigente si rimanda a quanto specificamente previsto dalle vigenti *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alle superfici e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020* (versione 6.0) ed, in particolare, all’*Informativa per il trattamento dei dati personali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Campania*, disponibile alla pagina web http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html



10. Documentazione richiesta

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla presente misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile *on-line* sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle *Istruzioni Operative n. 13*, emanate da AGEA ORPUM con propria nota n. 0011779 del 19 febbraio 2021.

11. Uffici regionali di riferimento

Si indicano di seguito gli Uffici regionali competenti (*Servizi Territoriali Provinciali*) ai quali sono attribuite le domande rilasciate tramite il SIAN secondo quanto descritto al paragrafo 6 del presente bando.

UOD COMPETENTE	INDIRIZZO	RECAPITI
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino	Telefono: 0825 765675 PEC: uod.500710@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento	Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500711@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Viale Carlo III, 153, presso ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)	Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500712@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Centro Direzionale di Napoli, isola A6, piano 12 – 80143 Napoli	Telefono: 081 7967272 – 0817967273 PEC: uod.500713@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno	Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500714@pec.regione.campania.it

I recapiti del referente regionale e dei referenti provinciali della misura, invece, ai quali fare riferimento per il presente bando sono indicati nel prospetto seguente.

NOME E COGNOME	UFFICIO REGIONALE	TELEFONO	INDIRIZZO MAIL
Vincenzo DE LUCIA	UOD 50.07.01	081-7967436	vincenzo.delucia@regione.campania.it
Raffaele PICONE	STP Avellino (50.07.10)	0825/765574	raffaele.picone@regione.campania.it

Vincenzo CIERVO	STP Benevento (50.07.11)	0824-364253	vincenzo.ciervo@regione.campania.it
Bruno PROCOPIO	STP Caserta (50.07.12)	0823-554290	bruno.procopio@regione.campania.it
Filomena ROSA	STP Napoli (50.07.13)	081-7967227	filomena.rosa@regione.campania.it
Guelfo PAGANINI	STP Salerno(50.07.14)	089-2589143	guelfo.paganini@regione.campania.it

12. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale di riferimento nonché al provvedimento di approvazione delle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* (versione 6.0) del PSR Campania 2014-2020, a quanto previsto nella scheda della Misura 14 *Benessere degli animali* del PSR Campania 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2017) 1383 del 22 febbraio 2017, alla *Decisione di Esecuzione della Commissione europea n. C (2020) 1909 final* del 24 marzo 2020 con la quale è stata approvata la modifica del PSR Campania 2014-2020 - versione 7.1, di cui si è preso atto con Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 31 marzo 2020 nonché a quanto previsto dal bando di misura approvato con Decreto Dirigenziale Regionale (52.06.00) n. 83 del 12 aprile 2017, come modificato ed integrato con Decreto Dirigenziale Regionale (52.06.00) n. 114 del 15 maggio 2017.

Tutte le versioni del PSR Campania 2014/2020 ed i relativi documenti ufficiali sono consultabili nel Portale della Regione Campania – Assessorato Agricoltura all'indirizzo web: http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

	Allegato 1
PSR Campania 2014/2020	
MISURA 14 - Benessere degli animali Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali Azione B) - Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte Azienda agricola: _____ Sede (comune e provincia) _____ Sede (via, località e n. civico) _____ C.U.A.A.: _____ Partita IVA: _____ Codice aziendale dell'allevamento _____	Registro n. _____
	Anno 2021
	Richiesta vidimazione in data
	N. progressivo azienda
	Vidimato in data
	Rilasciato in data
	VIDIMAZIONE
Il presente registro si compone di una copertina e di numero _____ fogli interni debitamente numerati e vidimati	



PSR Campania 2014/2020			
Misura 14 - Benessere degli animali – Annualità 2021			
Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali			
Azione B) Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte			
Azienda			
Comune			
Provincia			
CUAA			
Codice azienda			
Codice identificativo della fattrice			
Codice identificativo del vitello			
Giorni	Data del parto	Quantità latte prodotto/die	Destinazione (Trasformazione o alimentazione vitelli)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
Destinazione del vitello (Macello/ingrasso/rimonta interna/rimonta esterna)			
Vidimazione	Data	Timbro	

Pagina ____ di ____

